

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

===000===

Art. 1 Finalità

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale sono istituite, nell'ambito del Consiglio Comunale di Pietramontecorvino, due Commissioni Consiliari permanenti a cui il Consiglio potrà affidare l'esame, nonché la predisposizione, degli atti preparatori su questioni di propria competenza, al fine di favorire il migliore esercizio dell'organo stesso.

Tali Commissioni, di cui fanno parte esclusivamente i Consiglieri Comunali, sono costituite per le seguenti materie di competenza:

1. Sviluppo e Programmazione – Bilancio – Finanze - Affari Generali – Personale – Politica del territorio - Lavori Pubblici – Agricoltura - Artigianato;
2. Sicurezza sociale (sanità - assistenza) – Scuola – Cultura – Turismo - Sport e Tempo libero.

Art. 2 Composizione ed elezione

1. Le Commissioni sono composte da 8 (otto) Consiglieri di cui almeno 2 (due) devono essere espressi dalla minoranza.
2. Il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'insediamento deve procedere alla nomina dei Consiglieri, assicurando che l'elezione avvenga con votazioni separate garantendo, comunque che i rappresentanti della minoranza siano eletti dal gruppo espresso dalle stesse liste di minoranza.
3. Nel caso di 2 (due) votazioni consecutive infruttuose, da tenersi nel termine massimo di giorni 15 (quindici), le nomine saranno effettuate con provvedimento del Sindaco.

Art. 3 Insediamento e Durata

1. Le Commissioni, validamente costituite con la nomina degli otto componenti, durano in Carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Alla convocazione delle Commissioni per l'insediamento, che deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla approvazione definitiva della delibera di nomina, provvede il Sindaco.

Art. 4 Elezione Presidente

1. Le Commissioni nella prima seduta d'insediamento procedono alla elezione del Presidente che deve avvenire con votazione segreta:
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano di età.



Art. 5 **Segretario**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte dal Consigliere più giovane di età.
2. Il Segretario oltre alla trasmissione degli inviti di convocazione, provvede alla redazione dei verbali delle sedute che vanno sempre sottoposti alla approvazione della Commissione, nonché alla cura dell'archivio degli atti della Commissione.

Art. 6 **Validità delle sedute**

1. Le sedute delle Commissioni sono valide se sono presenti 5 (cinque) dei componenti nominati.
2. I componenti che, in caso di impedimento o di giustificata assenza, non possono partecipare alle sedute delle Commissioni, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Presidente qualora intendano farsi sostituire da altri consiglieri del proprio gruppo.

Art. 7 **Convocazioni**

1. Le convocazioni delle Commissioni Consiliari sono predisposte dal Presidente della stessa che tramite il Segretario, provvederà a notificarle ai componenti almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere diramata 24 ore prima dell'adunanza.
2. La Commissione può essere convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno 2 (due) componenti.
3. La convocazione, con la precisazione dell'ordine del giorno, deve essere notificata anche al Sindaco.
4. Il Presidente della Commissione, ove se ne presenti la necessità, può invitare alle sedute funzionari del Comune, Amministratori, Presidenti di Enti o Consorzi a partecipazione Comunale, rappresentanti comunali in Enti o Istituti per chiarimenti connessi all'oggetto della discussione.
5. Le Commissioni possono invitare i rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale nei vari Enti al fine di esaminare l'attività svolta alla luce degli indirizzi amministrativi del Comune.
6. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, ai lavori delle Commissioni Consiliari devono essere invitati i rappresentanti delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione ogni qualvolta devono essere trattati argomenti connessi con le attività delle singole Associazioni.
7. Il Sindaco o la Giunta possono investire una o entrambe le Commissioni di un argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio. In questo caso dovrà essere messo a disposizione anche la relativa documentazione.
8. Per taluni affari interessanti entrambe le Commissioni o per particolari circostanze, il Sindaco anche su delega del Consiglio, può invitare i rispettivi Presidenti a convocare collegialmente le stesse, sempre che questi ne ravvedano la necessità.

Art. 8 **Competenze**

1. Le Commissioni esprimono pareri su questioni sottoposte al loro esame su proposta del Sindaco o della Giunta, del Consiglio, dei Rappresentanti del Comune negli Enti, nonché dei Gruppi Consiliari.

2. Le Commissioni, ove ne ravvedano la necessità, possono promuovere autonomamente iniziative sulle materie di loro competenza o sui punti che formano oggetto di discussioni consiliari. In tal caso, le loro determinazioni dovranno essere trasmesse al Sindaco e ai Gruppi Consiliari.
3. Nei casi di urgenza, il Sindaco può portare direttamente le sue proposte al dibattito consiliare ma, ove il Consiglio non dovesse riconoscerne l'urgenza, la proposta dovrà essere rinviata all'esame delle Commissioni.

Art. 9

Risoluzioni

1. La Commissione, al termine dell'esame di ciascuna questione pone in votazione una risoluzione che è approvata a maggioranza assoluta dei presenti.
2. La Commissione ha l'obbligo di esprimere la propria risoluzione entro dieci giorni dal momento in cui viene ad essere investita dell'argomento.
3. Le decisioni delle Commissioni verranno riportate in un verbale che dovrà essere trasmesso, anche in estratto, al Sindaco e ai Gruppi Consiliari. Nello stesso sarà precisata la posizione dei singoli gruppi.
4. Spetta al Presidente della Commissione, o suo delegato, riferire alla Giunta o al Consiglio qualora lo ritenga opportuno.
5. La minoranza espressa nelle Commissioni può presentare alla Giunta o al Consiglio proprie osservazioni e deduzioni sulle questioni esaminate.

Art. 10

Calendario dei lavori

1. Il Calendario dei lavori e le sue eventuali modifiche saranno comunicati preventivamente al Sindaco al fine di predisporre i conseguenti provvedimenti di amministrazione attiva.
2. Le Commissioni si riuniscono, comunque, almeno una volta al mese. Il Sindaco, i Capi Gruppo e i Presidenti delle Commissioni, attraverso apposite Conferenze, possono stabilire e coordinare il calendario dei lavori e le priorità degli argomenti da trattare.
3. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche e debbono aver luogo, di norma, presso la Sede del Palazzo Comunale.

Art. 11

Commissioni Speciali

Per indagini conoscitive su particolari materie interessanti, direttamente o indirettamente, l'attività del Comune, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali composte da Consiglieri designati da tutti i gruppi ed eventualmente da tecnici ed esperti delle materie oggetto di indagine.

Tali Commissioni sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

I pareri espressi dalle Commissioni Speciali devono essere motivati; sono di natura puramente consultiva e come tali non vincolano il Consiglio nelle proprie determinazioni e vanno trasmessi entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

Per il funzionamento e la validità delle deliberazioni, valgono per dette Commissioni, le norme previste nei precedenti articoli per le Commissioni permanenti.

Art 12

Decorrenza

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dalla approvazione a norma di legge della delibera Consiliare di approvazione.